

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 13 del 29/04/2016

Adunanza STRAORDINARIA - Prima convocazione - Seduta Pubblica.

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TASI.** 

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato il Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

Il SEGRETARIO ROMEO LUCIANA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **13** Consiglieri.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ZAGHINI ERIC – nella sua qualità di SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 4 all 'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

**ZAGHINI ERIC** Presente **BARBIERI FILIPPO** Presente CENACCHI EGLE Presente **GALLI FABIO** Presente **GULMINI ELISA** Presente FACCINI FABIANA Presente **FINESSI LUCA** Presente **ASTOLFI ALBERTO** Presente **QUAGLIO DAVIDE** Presente **GRANDI SIMONE** Presente LEONARDI MARCO Presente **BIGONI STEFANO** Presente CALABRESE LUIGI Presente

PRESENTI N. 13

**ASSENTI N. 0** 

Deliberazione n. 13 del 29/04/2016

#### **OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TASI**

Il Sindaco lascia la parola all'Assessora Cenacchi per l'illustrazione del punto all'ordine del giorno, l'Assessora procede ad illustrare le modifiche apportate al regolamento TASI, ricorda che le modifiche si sono rese necessarie per adeguare il regolamento alla nuova normativa, ricorda che il regolamento del comune di Berra già prevedeva la necessità del contratto di comodato gratuito registrato per l'esenzione, passa poi ad illustrare la parte del regolamento dedicata alla riscossione coattiva.

Il Consigliere Grandi ritiene che trattasi di variazioni tecniche.

Il Sindaco ricorda che il comune di Berra aveva già previsto la forma del contratto di comodato gratuito registrato per aver diritto all'esenzione e che per questa scelta la maggioranza all'epoca venne messa in croce.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

## PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, L.147 del 27.12.2013 e successive modifiche ed integrazioni, ha istituito con decorrenza 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore:
- l'art. 1 c. 682, L.147/2013, prevede che il comune adotti il regolamento che disciplina l'applicazione della IUC suddiviso per ciascuna tipologia di tributo, ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo n.446 del 1997;

**VISTO** il Regolamento Comunale per l'applicazione della TASI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2014,;

**VISTA** la Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) la quale all'art. 1, comma 14, dispone con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, e precisamente ai punti a) e b) prevede:

"14. All'articolo 1 della legge 27/12/2013 n. 147:

al comma 639, le parole: <<a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile>> sono sostituite dalle seguenti: <<a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9>>; il comma 669 è sostituito dal seguente:

<<669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9>>";

#### VISTI:

- il D.Lgs. n. 158 del 24/09/2015, che ha introdotto numerose novità nel sistema sanzionatorio, ed in particolare:
- a) l'articolo 15 lettera o) che ha sostituito l'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97, in materia di tardivi versamenti;
- b) l'articolo 16, che sostituisce l'articolo 7 del D.Lgs. n. 471/97, in materia di recidiva triennale;

- c) l'articolo 16, che modifica l'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97, in materia di ravvedimento operoso, già modificato dalla Legge n. 190/2014;
- il D.Lgs. n. 156 del 24/09/2015, recante norme di revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, apportando modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente, e modifiche al D.Lgs. 546/92 in materia di reclamo e mediazione nel processo tributario;

**VISTO** l'articolo 1, comma 133 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016), che anticipa al 1° gennaio 2016 l'applicazione delle nuove misure in materia di sanzioni amministrative tributarie, di cui al D.Lgs. n. 158/15, la cui entrata in vigore era stata inizialmente stabilita per il 1° gennaio 2017;

**DATO ATTO** dell'opportunità di modificare il suddetto regolamento TASI per aggiornarlo tenendo conto delle sopra esposte novità normative, che di fatto a livello regolamentare comportano:

- l'abrogazione (perché superate dall'intervenuta esclusione da TASI) delle norme regolamentari in materia di agevolazioni TASI per abitazione principale ed ipotesi ad essa assimilate, come quella in materia di pensionati AIRE;
- le modifiche delle norme in materia di sanzioni, interpelli e contenzioso;

EVIDENZIATO che alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di adeguamento dell'attuale testo regolamentare IUC - TASI può concretizzarsi con le modifiche sotto riportate:

1) Sostituzione dell'articolo 4, con il presente:

#### **ART. 4 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

- 1. Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- 2. Si considera esclusa dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

## 2) Integrazione dell'articolo 6, BASE IMPONIBILE, con la seguente disposizione:

- 4. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
- 3) Abrogazione dell'articolo 8 DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
- 4) Sostituzione comma 4 dell'articolo 12, con il presente: ART. 12 RIMBORSI E COMPENSAZIONE
  - 4 Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00 (dodici)
- 5) Sostituzione dell'art. 13 con il presente:

#### ART. 13 - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

- L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147/2013, come modificate ed integrate dai D.Lgs. 158 e 156 del 24/09/2015, e nella Legge n. 296 del 2006.
- Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta;
- c. Sulle somme dovute a titolo di TASI a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi pari al tasso legale, con decorrenza dal giorno in cui sono divenute esigibili.
- d. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2/09/2015

## 6) Sostituzione comma 2 dell'articolo 14, con il presente: ART. 14 – RISCOSSIONE COATTIVA

2 – Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00 (dodici) con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

**DATO** ATTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento si rinvia alle norme inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC), e che lo stesso si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute;

#### VISTI:

- l'art. 1 commi 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii., tra cui la recentissima L.208/15;
- gli art. 9 e 13 del D.Lqs. 23/2011 e ss.mm.ii.;
- gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e art. 7 del D.Lgs. 267/2000, in tema di potestà regolamentare del Comune;

#### **CONSIDERATO** che:

l'articolo 1 comma 17 della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/15) al fine di tener conto delle agevolazioni/esenzioni di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del medesimo articolo 1 per TASI apporta varie modifiche all'art. 1 L. 228/12 ai commi 380-ter e quater, introducendo anche i nuovi commi sexies, septies ed octies ed incrementando il Fondo di Solidarietà Comunale;

**RICHIAMATO** l'art.1 c.169 L.296/2006, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

**DATO ATTO** che con decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016, è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione al 30/04/2016:

**VISTI** gli art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, e ss.mm.ii., e 1, comma 688 della L. 147/2013, e ss.mm.ii., i quali prevedono che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il "Portale del federalismo fiscale" ai fini della pubblicazione nell'apposito sito informatico entro il termine perentorio del 14 ottobre ( termine anticipato dall'art. 1 comma 10 e 14 lettera e) della L. 208/15 Legge di Stabilità 2016).

La mancata pubblicazione entro il termine sopra indicato rende le delibere adottate inefficaci per l'anno di riferimento, talchè si applicano quelle adottate per l'anno precedente.

**VISTO** l'allegato parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012;

**VISTI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e succ.mod. e integraz.;

Con voti favorevoli n. 11 e 2 astenuti (Grandi e Leonardi)

#### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento :
- 2) di approvare le modifiche al "Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC TASI)", di cui all'art. 1 c. 639 e ss.mm. della L.147/2013, approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 30/04/2014, come di seguito riportato:

## 1) Sostituzione dell'articolo 4, con il presente:

### **ART. 4 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

- 1. Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- 2.Si considera esclusa dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

## 2) Integrazione dell'articolo 6, BASE IMPONIBILE, con la seguente disposizione:

4. La base imponibile è **ridotta del 50** per cento **per le unità immobiliari**, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, <u>concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale</u>, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

## 3) Abrogazione dell'articolo 8 – DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

# 4) Sostituzione comma 4 dell'articolo 12, con il presente: ART. 12 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

4 – Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00 (dodici)

## 5) Sostituzione dell'art. 13 – con il presente:

## ART. 13 - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

a) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147/2013, come modificate ed integrate dai D.Lgs. 158 e 156 del 24/09/2015, e nella Legge n. 296 del 2006.

- b) Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi non sia superiore all'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta;
- c) Sulle somme dovute a titolo di TASI a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi pari al tasso legale, con decorrenza dal giorno in cui sono divenute esigibili.
- d) In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2/09/2015

# 6) Sostituzione comma 2 dell'articolo 14, con il presente: ART. 14 – RISCOSSIONE COATTIVA

- 2 Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00 (dodici) con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
- 3) di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, le modifiche avranno efficacia a decorrere dal 01.01.2016;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il "Portale del federalismo fiscale" ai fini della pubblicazione nell'apposito sito informatico entro il termine perentorio del 14 ottobre ( termine anticipato dall'art. 1 comma 10 e 14 lettera e) della L. 208/15 Legge di Stabilità 2016).
- 5) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Berra
- 6) di dichiarare, previa separata votazione dal medesimo esito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO ZAGHINI ERIC IL SEGRETARIO ROMEO LUCIANA

# Comune di Berra Organo di revisione



Verbale n. 10 del 28 aprile 2016

Modifiche ai regolamenti IMU e TASI

Il sottoscritto Revisore dei conti del Comune di Berra, nominato in data 23 ottobre 2015 dal Consiglio Comunale,

visto l'art. 239 del TUEL, secondo il quale l'organo di revisione esprime pareri, tra gli altri, in materia di proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

**esaminate** le modifiche che si intende apportare ai regolamenti IMU e TASI per adeguarli a quanto disposto dalla Legge di stabilità;

esprime parere positivo sull'adozione dei Regolamenti così modificati.

Piacenza, 28 aprile 2016

IL REVISORE DEI CONTI

prof. Eugenio Caperchione

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Proposta N. 2016 / 291 SETTORE 2 - ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TASI

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 27/04/2016

IL DIRIGENTE
CIARLINI CLAUDIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Proposta N. 2016 / 291 SETTORE 2 - ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TASI

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 27/04/2016

IL DIRIGENTE
CIARLINI CLAUDIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



## Certificato di Pubblicazione

# Deliberazione di Consiglio Comunale N. 13 del 29/04/2016

# Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO TASI.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 06/05/2016.

Li, 06/05/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE ROMEO LUCIANA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)